

Serie Ordinaria n. 9 - Lunedì 24 febbraio 2020

D.g.r. 18 febbraio 2020 - n. XI/2846
Modalità di fruizione dell'agevolazione IRAP prevista dall'art. 77, commi da 6 octies a 6 terdecies, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 - anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con la d.c.r. 10 luglio 2018, che prevede, tra l'altro, l'adozione di misure regionali di contrasto alla delocalizzazione, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo delle piccole imprese commerciali ed artigianali;
- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia; per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che tra le finalità prevede (art. 1) che «La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro», ugualmente mediante (art. 2) la «Riduzione del carico fiscale: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale»;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.m. dello Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.» e, in particolare, gli articoli 10, 11 e 17;

Visto l'art. 77, commi da 6 octies a 6 terdecies, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come integrato, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. n. 30 dicembre 2019, n. 24, che prevede, anche per le nuove imprese commerciali di vicinato nonché per le nuove imprese artigianali, costituite nel 2020, l'azzeramento dell'aliquota IRAP per l'anno di costituzione e per i due periodi d'imposta successivi e continuativi;

Considerato che il comma 6 terdecies del richiamato articolo 77 ha demandato alla Giunta regionale la disciplina delle modalità attuative del beneficio fiscale di cui al precedente capoverso;

Evidenziato che l'agevolazione, consistente nell'azzeramento dell'aliquota IRAP, è destinata alle nuove imprese che esercitano attività commerciale di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle nuove imprese che esercitano attività artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese, sempre che siano localizzate nei centri storici urbani, come delineati dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti nonché superiore a 40.000 abitanti e nell'intero territorio dei comuni fino a 3.000 abitanti a condizione che siano state costituite nel corso dell'anno 2020;

Evidenziato che, al fine di definire il limite demografico indicato al paragrafo precedente si tiene conto dei dati forniti dall'ISTAT al 31 dicembre 2018 e che, nel caso di eventuali fusioni tra comuni, intervenute dopo la data del 1° gennaio 2020, l'agevolazione continua ad essere riconosciuta nell'ambito territoriale preesistente alla fusione non precludendo, pertanto, la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale in esame;

Evidenziato, inoltre, che le imprese agevolate dal presente provvedimento non possono cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP e, pertanto possono fruire esclusivamente dell'agevolazione fiscale dell'azzeramento dell'aliquota fiscale IRAP per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020;

Richiamate la d.g.r. n. X/7135 del 2 ottobre 2017, che ha disciplinato analogo agevolazione per l'anno 2018 limitata alle nuove imprese, come precedentemente individuate, insediate nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con più di 50.000 abitanti, nonché la d.g.r. XI/1266 del 18 feb-

braio 2019, che ha ampliato l'ambito territoriale di applicazione della medesima agevolazione nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nel territorio dei comuni fino a 3.000 abitanti;

Tenuto conto che per la fruizione del beneficio in parola gli interessati, in sede di dichiarazione annuale IRAP, provvederanno a:

- dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
- attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota azzerata, secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello annuale di dichiarazione IRAP, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta che, pertanto, sarà pari a zero;

Evidenziato che l'iniziativa è attuata nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle Entrate su qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 e del cumulo con altri regimi de minimis a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

Preso atto, pertanto, che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, come stabilito all'art. 10, comma 1, del d.m. Sviluppo Economico n. 115/2017, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e dall'art. 17 del medesimo d.m. n. 115/2017;

Evidenziato che, con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 undecies della l.r. 10/2003, ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia «Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF» - triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, come ribadito dall'art. 11, comma 2, del richiamato d.m. n. 115/2017;

Stabilito che ai sensi dell'Art. 14, c.4 del d.m. 115/2017 nel caso in cui, in esito alla misura aiuti de minimis, l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'aiuto concesso, si potrà effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;

Evidenziato, inoltre, che, come previsto al comma 6 duodecies del citato art. 77, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2017, Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il 31 dicembre 2020. Inoltre, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003;

Preso atto che, ai fini del monitoraggio annuale della misura de qua sul territorio lombardo, occorre definire con le competenti Camere di Commercio modalità di scambio delle informazioni inerenti all'insediamento delle nuove imprese interessate alla presente agevolazione, senza oneri a carico del bilancio regionale;

Ribadito che, ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione de qua non risulta applicabile agli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di gioco di cui all'art.

110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

Verificata, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che la presente misura agevolativa in materia di IRAP è attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2. di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, art. 77, commi da 6 octies a 6 terdecies, le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP da parte di nuove imprese che esercitano attività commerciale di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle nuove imprese che esercitano attività artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti di beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese, sempre che siano localizzate nei centri storici urbani, come delineati dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti nonché superiore a 40.000 abitanti e nell'intero territorio dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, come individuati negli allegati B e C al presente provvedimento, a condizione che la costituzione della nuova impresa sia avvenuta nel corso dell'anno 2020, secondo le indicazioni contenute nell'allegato A. Tutti gli allegati A, B e C sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare al dirigente competente in materia di commercio, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, il monitoraggio dell'efficacia della misura de qua sul territorio lombardo, senza oneri a carico del bilancio regionale;

4. di demandare al dirigente competente in materia di tributi regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sui mezzi di comunicazione, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IRAP PREVISTA DALL'ART. 77, COMMI DA 6 OCTIES A 6 TERDECIES, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 – ANNO 2020

FINALITÀ

L'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. n. 10 agosto 2017, n. 22, ha introdotto all'art. 77 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come integrato, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. n. 30 dicembre 2019, n. 24, i commi da 6 octies e 6 terdecies, con la finalità di favorire il rilancio produttivo contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione e il lavoro.

Ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione di cui non si applica agli esercizi nei quali risultano installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.

Si forniscono di seguito, i chiarimenti su modalità, termini di applicazione conseguenti alle disposizioni agevolative previste all'art. 77, i commi da 6 octies a 6 terdecies, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

AMBITO TEMPORALE

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 77, commi da 6 octies a 6 terdecies è valida per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i due periodi di imposta successivi e continuativi.

A tal fine, il possesso dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio deve essere conservato per tutto il periodo dell'agevolazione, la carenza di uno solo di essi determina la decadenza automatica dal beneficio in questione a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento. Resta salvo quanto previsto dal comma 6 duodecies, dell'art. 77 della l.r. n. 10/2003.

Ai sensi dell'art. 14 del d.Lgs. n. 446/97, il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

DESTINATARI DELLA MISURA

Per quanto disciplinato dall'art. 77, commi da 6 octies a 6 undecies, della l.r. n. 10/2003, risultano beneficiarie dell'azzeramento dell'aliquota IRAP le imprese:

1. costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
2. che esercitano **alternativamente** attività:

- a) commerciali di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese (ad esempio: sono ammesse pasticcerie, gelaterie, panifici ma non possono beneficiare dell'agevolazione le attività artigianali di servizi);
3. che svolgono le attività di cui al punto 2, nei centri storici come delineati dai rispettivi strumenti urbanistici:
- a) dei comuni capoluogo
 - b) dei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti;
 - c) dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- nonché**
- d) nei comuni fino a 3.000 abitanti, in tali casi il beneficio fiscale opera su tutto il territorio comunale;**
4. con sede legale od operativa nel territorio della Lombardia.

LIMITI ED ESCLUSIONI

Riguardo al punto 1, quale data di costituzione dell'impresa, in assenza di atto costitutivo, fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale. Non sono, comunque, ammesse al beneficio le attività per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'agevolazione regionale spetta limitatamente all'imponibile determinato ai fini IRAP per le sedi di attività localizzate in Lombardia nei comuni individuati al punto 3.

Il comma 6 *duodecies* del richiamato art. 77, precisa che, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 e il 31 dicembre 2020.

Si ribadisce, infine, che secondo quanto disposto dal medesimo comma 6 *duodecies*, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003.

L'agevolazione *de qua* non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 9 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, per le imprese che si insediano nei comuni individuati secondo le modalità dell'art. 2 della citata l.r. n. 11/2004, anche per il periodo residuo successivo al triennio di azzeramento dell'aliquota IRAP.

COMUNI NEI QUALI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO

Per definire la popolazione residente nei comuni di cui al punto 3, si tiene conto dei dati forniti dall'ISTAT al 31 dicembre 2018. Si evidenzia che, nel caso di eventuali fusioni tra comuni, intervenute dopo la data del 1° gennaio 2020, l'agevolazione continua ad essere riconosciuta nell'ambito territoriale preesistente alla fusione non precludendo, pertanto, la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale in esame.

I comuni nei quali è riconosciuto il beneficio sono quelli di cui agli allegati B e C alla data del 1° gennaio 2020).

BENEFICIO E REGIME DI AIUTO DE MINIMIS

In attuazione del comma 6 *novies* e 6 *decies*, dell'art. 77, della l.r. n. 10/2003 l'agevolazione fiscale in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*, nei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- il regolamento non si applica ai settori esclusi di cui all'art.1 (Campo di applicazione)
- all'articolo 2 (Definizioni) comma 2: per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- All'articolo 3 (Aiuti *de minimis*) comma 2: l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre

tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- All'art.5 (Cumulo): gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- All'art. 6 (Controllo): è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Considerato che l'agevolazione in oggetto, non è subordinata all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ed, inoltre, nello specifico, trattasi di aiuto fiscale avente medesime caratteristiche, conseguentemente, si intende concesso e da registrare nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale viene dichiarato.

Con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della

natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l.r. n. 10/2003 ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, secondo quanto stabilito dal DM Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n. 115 e, in particolare, agli articoli 10, 11 e 17.

Ai sensi dell'Art.14, c.4 del DM 115/2017 nel caso in cui, in esito alla visura aiuti *de minimis*, l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'aiuto concedibile, si potrà effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile

A tal fine i soggetti beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti, secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle entrate.

MODALITA' OPERATIVE

In considerazione delle caratteristiche dell'agevolazione disposta dall'art. 77, comma 6 *undecies*, della l.r. n. 10/2003, in sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno ad evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

La Regione si avvale dell'Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei programmi di controllo, effettua ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione, anche nell'ambito di quanto previsto dalla citata Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019.

La richiamata Convenzione prevede all'art. 3 che la Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte e definisce le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, nei confronti dei contribuenti lombardi nonché definisce i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

- sul Portale dei Tributi regionali, al seguente indirizzo:
<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/tributi>
- ai seguenti recapiti telefonici:
Antonella Ancona: 0267655871
Roberto Ferrari: 0267658128
Elisa Aversa: elisa_aversa@regione.lombardia.it

è, inoltre, possibile inviare quesiti ai seguenti recapiti

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Presidenza
DC Bilancio e Finanza
UO Tutela delle entrate tributarie regionali
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

DG Sviluppo Economico
UO Commercio, Servizi e Fiere
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO